

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1681/2002 della Commissione, del 24 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1682/2002 della Commissione, del 24 settembre 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2002	3
Regolamento (CE) n. 1683/2002 della Commissione, del 24 settembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	5

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/762/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 settembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione «Bunker Oil»)** 7

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2002 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,1
	060	76,2
	096	31,6
	999	52,0
0707 00 05	052	102,5
	628	143,3
	999	122,9
0709 90 70	052	79,5
	999	79,5
0805 50 10	052	41,0
	388	55,2
	524	44,4
	528	58,3
	999	49,7
0806 10 10	052	83,1
	064	100,6
	400	189,1
	664	99,1
	999	118,0
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052
388		67,9
400		122,5
512		96,0
720		74,3
800		168,1
804		80,2
999		94,1
0808 20 50	052	86,1
	388	69,8
	720	93,5
	999	83,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	119,5
	999	119,5
0809 40 05	052	101,3
	060	112,9
	064	60,2
	066	108,8
	624	199,6
	999	116,6

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1682/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2002**

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di settembre 2002, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle

percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2002 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per la quota complementare del mese d'ottobre 2002 sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di settembre 2002 e quantità disponibili per la quota seguente:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di ottobre 2002 (in t)
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	0,006
Tailandia	0 ⁽¹⁾	860,450
Australia	0 ⁽¹⁾	0,500

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di ottobre 2002 (in t)
Australia	0 ⁽¹⁾	0,000
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	0,000
Tailandia	0 ⁽¹⁾	23,023
Altre origini	50	0,000

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2002
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle

spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 2002

che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione «Bunker Oil»)

(2002/762/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 67, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (di seguito «convenzione Bunker Oil») è stata adottata il 23 marzo 2001, con la finalità di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace alle persone che subiscono danni causati dal versamento di petrolio trasportato come carburante dalle navi. La convenzione Bunker Oil colma una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino.
- (2) Gli articoli 9 e 10 della convenzione Bunker Oil incidono sul diritto comunitario derivato riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾.
- (3) Soltanto la Comunità è quindi competente per gli articoli 9 e 10 della convenzione Bunker Oil nella misura in cui detti articoli incidono sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate da tale convenzione che non incidono sul diritto comunitario.

- (4) La convenzione Bunker Oil riconosce la qualità di parte soltanto a Stati sovrani e non si prevede a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto della competenza comunitaria in materia. Di conseguenza, attualmente non è possibile per la Comunità firmare e ratificare la convenzione Bunker Oil, né aderirvi. Inoltre, non si prospetta un'adesione della Comunità in tempi ravvicinati.
- (5) La convenzione Bunker Oil presenta un'importanza particolare in quanto, considerati gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri, consente di migliorare la tutela delle vittime ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento marino, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
- (6) Le norme sostanziali del sistema istituito dalla convenzione Bunker Oil rientrano nella competenza nazionale degli Stati membri e soltanto le disposizioni riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sono materia di esclusiva competenza comunitaria. Dati l'oggetto e le finalità della convenzione Bunker Oil, non è prevedibile dissociare, da un lato, l'accettazione delle disposizioni di tale convenzione che rientrano nella competenza comunitaria e, dall'altro, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri.
- (7) È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi, a titolo eccezionale, gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire alla convenzione Bunker Oil nell'interesse della Comunità, alle condizioni enunciate nella presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 371.

⁽²⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

- (8) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per poter firmare la convenzione Bunker Oil anteriormente al 30 settembre 2002 e mettere a punto in tempi ragionevoli le rispettive procedure di ratifica o adesione a tale convenzione Bunker Oil nell'interesse della Comunità. Essi dovrebbero scambiarsi informazioni sullo stato delle suddette procedure allo scopo di prepararsi al deposito degli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione.
- (9) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le competenze della Comunità esistenti in materia, il Consiglio autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione Bunker Oil, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.
3. Nella presente decisione, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri eccettuata la Danimarca.

Articolo 2

Quando firmano o ratificano la convenzione Bunker Oil o vi aderiscono, gli Stati membri formulano la dichiarazione seguente:

«Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, se emesse da un giudice di [⁽¹⁾...] sono riconosciute e eseguite in [⁽²⁾...] conformemente alla pertinente normativa comunitaria interna in materia.» (*)

Articolo 3

1. Gli Stati membri si adoperano per poter firmare la convenzione Bunker Oil anteriormente al 30 settembre 2002.
2. Gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per poter depositare, entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006, gli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione Bunker Oil presso il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione, anteriormente al 30 giugno 2004, circa la data prevista per l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica o adesione.
4. Gli Stati membri cercano di scambiarsi informazioni sullo stato delle rispettive procedure di ratifica o adesione.

Articolo 4

Quando firmano o ratificano la convenzione Bunker Oil o vi aderiscono, gli Stati membri comunicano per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la firma, la ratifica o l'adesione sono avvenute in conformità della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri si adoperano quanto prima possibile affinché la convenzione Bunker Oil sia modificata per consentire alla Comunità di diventare parte contraente della medesima.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

(¹) Tutti gli Stati membri ai quali si applica la presente decisione eccettuati lo Stato membro che formula la dichiarazione e la Danimarca.

(²) Stato membro che formula la dichiarazione.

(*) Attualmente, tali norme sono fissate nel regolamento (CE) n. 44/2001.

ALLEGATO

TRADUZIONE

ADOZIONE DELL'ATTO FINALE E DEGLI STRUMENTI, RACCOMANDAZIONI E RISOLUZIONI RISULTANTI DAI LAVORI DELLA CONFERENZA

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2001 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL COMBUSTIBILE DELLE NAVI

Testo approvato dalla conferenza

GLI STATI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RAMMENTANDO l'articolo 194 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 1982, ai cui sensi gli Stati adottano tutte le misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino,

RAMMENTANDO ALTRESÌ l'articolo 235 della medesima Convenzione, il quale prevede che al fine di assicurare l'indennizzo rapido e adeguato per qualunque danno derivato dall'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati collaborano per assicurare l'ulteriore sviluppo delle pertinenti norme del diritto internazionale,

CONSTATANDO il successo della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, del 1992 e della Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, del 1992, nell'assicurare il risarcimento delle persone che subiscono danni causati dall'inquinamento derivante da fuoriuscite o scarichi in mare di idrocarburi trasportati alla rinfusa dalle navi,

CONSTATANDO ALTRESÌ l'adozione della Convenzione internazionale sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, del 1996, intesa a fornire un indennizzo adeguato, rapido e effettivo dei danni causati da avvenimenti relativi al trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose,

RICONOSCENDO l'importanza di definire una responsabilità precisa per tutte le forme di inquinamento da idrocarburi e di prevedere nel contempo un'adeguata limitazione del livello di detta responsabilità;

CONSIDERANDO che sono necessarie misure complementari per garantire il pagamento di un indennizzo adeguato, rapido e effettivo dei danni causati dall'inquinamento derivante da fughe o scarichi di combustibile delle navi,

DESIDEROSI di adottare norme e procedure internazionali uniformi atte a disciplinare le questioni relative alla responsabilità e a fornire un indennizzo adeguato in tali casi,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

- 1) «nave»: ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura che viaggi per mare;
- 2) «persona»: qualsiasi persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, inclusi gli Stati e gli enti politici nei quali si suddividono;
- 3) «armatore della nave»: l'armatore, incluso il proprietario registrato, il noleggiatore a scafo nudo, il gestore e l'operatore della nave;
- 4) «proprietario registrato»: la persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave è immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che, in tale Stato sia registrata come gestore di dette navi, con il termine di «proprietario registrato» si intende detta compagnia;
- 5) «combustibile»: qualsiasi idrocarburo minerale, incluso l'olio lubrificante, utilizzato o destinato ad essere utilizzato per i servizi o la propulsione della nave, e ogni suo residuo;
- 6) «Convenzione responsabilità civile»: la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, del 1992, modificata;
- 7) «misure preventive»: tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un incidente allo scopo di prevenire o limitare l'inquinamento;
- 8) «avvenimento»: qualsiasi evento o serie di eventi della stessa origine da cui risultino danni da inquinamento o che diano luogo a un rischio grave e imminente di tali danni;

- 9) «danni da inquinamento»:
- a) qualsiasi perdita o danno all'esterno della nave causati da inquinamento che risulti da una fuga o dallo scarico di combustibile ovunque tale fuga o scarico avvengano, fermo restando che l'indennizzo per il degrado dell'ambiente, a prescindere dal mancato guadagno dovuto a tale degrado, è limitato ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere; e
 - b) il costo delle misure preventive e le perdite o i danni ulteriori causati da tali misure;
- 10) «Stato di immatricolazione della nave»: per le navi immatricolate, è lo Stato nel cui registro sono iscritte; per le navi non immatricolate, è lo Stato la cui bandiera sono autorizzate a battere;
- 11) «stazza lorda»: è la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all'allegato 1 della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, del 1969;
- 12) «Organizzazione»: l'Organizzazione marittima internazionale;
- 13) «Segretario generale»: il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Se più persone sono responsabili in virtù del paragrafo 1, la loro responsabilità è solidale.
3. L'armatore della nave non è responsabile dei danni da inquinamento se dimostra che tali danni:
- a) risultano da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da un'insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile; o
 - b) risultano interamente da un'azione o un'omissione intenzionali di un terzo allo scopo di causare un danno; o
 - c) risultano interamente dalla negligenza o da altra azione indebita di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione.
4. Se l'armatore della nave riesce a provare che i danni da inquinamento risultano, interamente o in parte, da un'azione o un'omissione intenzionali compiute dalla persona che ha subito i danni, o dalla negligenza di tale persona, detto armatore può venire esonerato completamente o in parte dalla propria responsabilità nei confronti della persona in questione.
5. Le richieste di indennizzo dei danni da inquinamento possono essere formulate contro l'armatore della nave soltanto in base alla presente Convenzione.
6. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicato il diritto di ricorso di cui l'armatore della nave gode indipendentemente dalla presente Convenzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

- a) ai danni da inquinamento causati:
 - i) nel territorio di uno Stato contraente, incluso il suo mare territoriale;
 - ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente istituita ai sensi del diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha istituito tale zona, in un'area situata oltre il mare territoriale di detto Stato e ad esso adiacente, determinata da tale Stato in conformità del diritto internazionale con un limite massimo di 200 miglia marine dalle linee di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale;
- b) alle misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a evitare o ridurre al minimo tali danni.

Articolo 3

Responsabilità dell'armatore della nave

1. Fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 3 e 4, l'armatore della nave al momento di un avvenimento è responsabile dei danni da inquinamento causati da qualsiasi combustibile presente a bordo o proveniente dalla nave; se un avvenimento consiste in una serie di eventi che hanno la stessa origine, la responsabilità ricade su colui che era armatore della nave quando si è verificato il primo di tali eventi.

Articolo 4

Esclusioni

1. La presente Convenzione non si applica ai danni da inquinamento contemplati dalla Convenzione sulla responsabilità civile, a prescindere dal fatto che sia o meno dovuto un indennizzo per tali danni in virtù di detta Convenzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3, le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio pubblico non commerciale.
3. Uno Stato contraente può decidere di applicare la presente Convenzione alle navi da guerra o alle altre navi di cui al paragrafo 2; in tal caso esso notifica la sua decisione al Segretario generale precisando le condizioni e modalità di tale applicazione.
4. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato può essere citato dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all'articolo 9 e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere in quanto Stato sovrano.

Articolo 5

Avvenimenti che coinvolgono due o più navi

Se si verifica un avvenimento che coinvolge due o più navi e ne risultano danni da inquinamento gli armatori di tutte le navi interessate, salvo che siano esonerati ai sensi dell'articolo 3, sono responsabili in solido della totalità dei danni che non possono essere ragionevolmente ripartiti.

Articolo 6

Limitazione della responsabilità

Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicato il diritto l'armatore della nave e della persona, o delle persone, che forniscono l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria di limitare la sua responsabilità in virtù di qualsiasi regime nazionale o internazionale applicabile, quale la Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, modificata.

Articolo 7

Assicurazione o garanzia finanziaria obbligatoria

1. Il proprietario registrato di una nave di stazza lorda superiore a 1 000 registrata in uno Stato contraente è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia di una banca o di un istituto finanziario analogo, per coprire la propria responsabilità per i danni da inquinamento per un importo equivalente ai limiti di responsabilità previsti dal regime di nazionale o internazionale di limitazione applicabile, ma in ogni caso non superiore a un importo calcolato in conformità della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, modificata.

2. Per ogni nave è rilasciato un certificato attestante che un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione dopo che l'autorità competente di uno Stato contraente ha accertato che i requisiti del paragrafo 1 sono soddisfatti. Se si tratta di una nave registrata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione e contenere le seguenti informazioni:

- a) nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di registrazione;
- b) nome del proprietario registrato e luogo ove egli ha la principale sede di affari;
- c) numero IMO di identificazione della nave;
- d) tipo e durata della garanzia;
- e) nome e luogo della principale sede di affari dell'assicuratore o di altra persona che concede la garanzia e, ove occorra, luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia;
- f) periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell'assicurazione o della garanzia.

3. a) Uno Stato contraente può autorizzare un'istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2. Detta istituzione o organismo informa lo Stato in questione del rilascio di ciascun certificato. In ogni caso lo Stato contraente garantisce in toto che il certificato rilasciato è completo ed esatto e si impegna a provvedere affinché siano prese le misure necessarie a soddisfare tale obbligo.

- b) Gli Stati contraenti notificano al Segretario generale:
 - i) le responsabilità e le condizioni specifiche dell'autorizzazione concessa all'istituzione o all'organismo da essi riconosciuti;
 - ii) la revoca di tale autorizzazione;
 - iii) la data dalla quale detta autorizzazione o la sua revoca prendono effetto.

L'autorizzazione concessa non prende effetto prima che siano trascorsi tre mesi a decorrere dalla data in cui la notifica a tal fine è stata trasmessa al Segretario generale.

- c) L'istituzione o l'organismo autorizzato a rilasciare i certificati in conformità del presente paragrafo ha, come minimo, la facoltà di revocare i certificati se non sussistono più le condizioni in cui sono stati rilasciati. In ogni caso l'istituzione o l'organismo informa della revoca lo Stato per conto del quale il certificato era stato rilasciato.

4. Il certificato è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l'inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo dovrà essere corredato di una traduzione in una di tali lingue e, previa decisione dello Stato, la lingua ufficiale di tale Stato può essere omessa.

5. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata in uno Stato contraente, presso l'autorità che ha rilasciato o autenticato il certificato.

6. Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le assicurazioni o altre garanzie finanziarie che, per un motivo diverso dalla scadenza del termine di validità indicato nel certificato in virtù del paragrafo 2, possono scadere prima della fine di un periodo di tre mesi a partire dal giorno in cui ne è stato dato preavviso all'autorità di cui al paragrafo 5, a meno che il certificato sia stato restituito a detta autorità o ne sia stato rilasciato uno nuovo entro tale termine. Le disposizioni che precedono si applicano altresì ad ogni modifica in seguito alla quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria non soddisfa più le disposizioni del presente articolo.

7. Lo Stato di immatricolazione della nave determina le condizioni del rilascio e della validità del certificato, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

8. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da ostare a che uno Stato contraente dia credito alle informazioni ottenute da altri Stati, dall'Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali in merito alla situazione finanziaria degli assicuratori o dei prestatori della garanzia finanziaria ai fini della presente Convenzione. In tal caso lo Stato contraente che dà credito a tali informazioni non è sollevato dalla sua responsabilità in quanto Stato che ha rilasciato il certificato di cui al paragrafo 2.

9. Ai fini della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente riconosce i certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente e li considera equivalenti a quelli da esso stesso rilasciati o autenticati, anche se riguardano una nave non registrata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in ogni momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla Convenzione.

10. Ogni azione per l'indennizzo di danni da inquinamento può essere proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario registrato per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto può avvalersi dei mezzi di difesa di cui l'armatore della nave si potrebbe servire (ad eccezione del fallimento o della messa in liquidazione dell'armatore della nave) compresa la limitazione della responsabilità prevista all'articolo 6. Inoltre, anche se l'armatore della nave non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all'articolo 6, il convenuto può limitare la propria responsabilità a un importo pari al valore dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria che deve essere sottoscritta ai sensi del paragrafo 1. Il convenuto può altresì avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da comportamento doloso dell'armatore stesso ma non può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di un'azione dell'armatore della nave nei suoi riguardi. Il convenuto può in ogni caso obbligare l'armatore della nave a intervenire nel processo.

11. Uno Stato contraente autorizza ad operare le navi battenti la sua bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo solo se dispongono di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 14.

12. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinché, in base alla propria legislazione nazionale, un'assicurazione o altra garanzia rispondente ai requisiti del paragrafo 1 copra ogni nave di stazza lorda superiore a 1 000, qualunque sia il luogo di registrazione, che entra nei suoi porti o che li lascia oppure che arriva ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o ne parte.

13. In deroga al paragrafo 5, uno Stato contraente può notificare al Segretario generale che ai fini del paragrafo 12 le navi non sono tenute ad avere a bordo il certificato di cui al paragrafo 2 o a esibirlo quando entrano nei suoi porti o li lasciano oppure arrivano ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o ne partono, a condizione che lo Stato contraente che rilascia il certificato di cui al paragrafo 2 abbia informato il Segretario generale del fatto che esso conserva una documentazione in formato elettronico, accessibile a tutti gli Stati contraenti, che attesta l'esistenza del certificato e consente agli Stati contraenti di adempiere i propri obblighi in virtù del paragrafo 12.

14. Le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi di proprietà dello Stato contraente che non sono coperte da un'assicurazione o da garanzia finanziaria. Tali

navi devono tuttavia disporre di un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione in cui si attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la sua responsabilità è coperta nell'ambito dei limiti previsti al paragrafo 1. Tale certificato deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.

15. All'atto della ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, oppure in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare che il presente articolo non si applica alle navi che operano esclusivamente nel suo territorio, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i).

Articolo 8

Termini di prescrizione

I diritti all'indennizzo previsti dalla presente Convenzione si estinguono se non viene intentata un'azione giudiziaria in applicazione della stessa entro tre anni a partire dalla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione può essere intentata dopo un termine di sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'avvenimento che ha causato il danno. Qualora l'avvenimento consiste in una serie di eventi, il termine di sei anni decorre dalla data in cui si è verificato il primo evento.

Articolo 9

Competenza giurisdizionale

1. Se un avvenimento ha causato un danno da inquinamento nel territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure preventive per prevenire o attenuare i danni da inquinamento in tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, l'azione per indennizzo nei confronti dell'armatore della nave, dell'assicuratore o del prestatore della garanzia che copre la responsabilità civile dell'armatore della nave, può essere proposta soltanto davanti ai giudici di tali Stati contraenti.

2. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, di qualsiasi azione intentata ai sensi del paragrafo 1.

3. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri organi giurisdizionali abbiano competenza per conoscere delle azioni in materia di indennizzo contemplate dalla presente Convenzione.

Articolo 10

Riconoscimento ed esecuzione

1. Ogni sentenza pronunciata da un giudice competente in conformità dell'articolo 9, che sia diventata esecutiva nello Stato d'origine in cui non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che:

a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode;

b) il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa.

2. Ogni sentenza riconosciuta ai sensi del paragrafo 1 è esecutiva in ogni Stato contraente non appena sono state esplesate tutte le formalità richieste in detto Stato. Tali formalità non devono tuttavia permettere il riesame nel merito della questione.

Articolo 11

Clausola di prevalenza

La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni che, alla data in cui essa è aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione ma solo qualora tali convenzioni siano in contrasto con essa; la presente disposizione lascia tuttavia impregiudicati gli obblighi che dette convenzioni impongono agli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti della presente Convenzione.

Articolo 12

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione dal 1° ottobre 2001 sino al 30 settembre 2002 e resta successivamente aperta all'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione mediante:

- la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;
- l'adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale.

4. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di una modifica alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti esistenti, o dopo l'adempimento di tutte le formalità richieste per l'entrata in vigore della modifica nei confronti di detti Stati contraenti, sarà ritenuto riferito alla Convenzione modificata dall'emendamento.

Articolo 13

Stati con più ordinamenti giuridici

1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione vigono ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.

2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al Segretario generale e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la presente Convenzione.

3. Nel caso di uno Stato contraente che abbia presentato la predetta dichiarazione:

- i riferimenti ad uno Stato nella definizione di «proprietario registrato» di cui all'articolo 1, punto 4, devono intendersi come riferimenti ad una siffatta unità territoriale;
- i riferimenti allo Stato di immatricolazione della nave e, in relazione al certificato di assicurazione obbligatoria, allo Stato di rilascio o di autenticazione devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, all'unità territoriale in cui la nave è immatricolata e a quella che rilascia o autentica il certificato;
- i riferimenti fatti alle disposizioni nazionali nella presente Convenzione devono intendersi come riferimenti alle disposizioni vigenti nell'unità territoriale oggetto della dichiarazione; e
- i riferimenti agli organi giurisdizionali e alle sentenze che devono essere riconosciute negli Stati contraenti devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, agli organi giurisdizionali dell'unità territoriale oggetto della dichiarazione e alle sentenze che devono essere riconosciute in tale unità.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data in cui diciotto Stati, ivi compresi cinque Stati aventi ciascuno almeno un milione di tonnellate complessive di stazza lorda, l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale.

2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce alla Convenzione dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, essa entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

Articolo 15

Denuncia

1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato contraente in qualsiasi momento dopo la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato nello strumento stesso.

Articolo 16

Revisione o modifica

1. L'Organizzazione può indire una Conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente Convenzione.

2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.

Articolo 17

Depositario

1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
 - a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito per quanto riguarda:
 - i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento e la data in cui tale firma o deposito sono avvenuti;
 - ii) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - iii) ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione, la data in cui tale deposito è avvenuto e la data in cui ha effetto la denuncia;
 - iv) di altre dichiarazioni o comunicazioni formulate in virtù della presente Convenzione;

- b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati aderenti.

Articolo 18

Trasmissione alle Nazioni Unite

Non appena la presente Convenzione entra in vigore, il Segretario generale ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 19

Lingue

La presente Convenzione è redatta in esemplare unico in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA, addì ventitré marzo duemilauno.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

*Allegato dell'allegato***CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O DI ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL COMBUSTIBILE DELLE NAVI**

Rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi

Nome della nave	Lettere o numero di identificazione	Numero IMO di identificazione della nave	Porto di registrazione	Nome del proprietario registrato e luogo in cui egli ha la principale sede di affari

Il sottoscritto garantisce che la nave sopraindicata è coperta da una polizza di assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria in conformità delle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi.

Tipo di garanzia

Durata della garanzia

Nome e indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti)

Nome

Indirizzo

Questo certificato è valido fino al

Rilasciato o autenticato dal governo di

(designazione completa dello Stato)

OPPURE

Formula da utilizzare qualora lo Stato contraente si avvalga dell'articolo 7, paragrafo 3.

Il presente certificato è rilasciato da
(nome dell'istituzione o dell'organismo)

debitamente autorizzato/a a tal fine dal governo di
(denominazione completa dello Stato)

Fatto a (luogo) Il (data)

.....
(Firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il certificato)

Note esplicative

1. La designazione dello Stato può, ove richiesto, indicare l'autorità pubblica competente del paese nel quale il certificato è rilasciato.
 2. Se l'ammontare totale della garanzia deriva da fonti diverse, occorre indicare l'ammontare fornito da ognuna di esse.
 3. Se la garanzia è fornita in forme diverse, occorre enumerarle.
 4. Alla voce «Durata della garanzia» occorre precisare la data in cui la garanzia prende effetto.
 5. Alla voce «Nome e indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti)» occorre indicare il luogo in cui l'assicuratore (gli assicuratori) e/o il garante (i garanti) hanno la principale sede di affari. Indicare, ove occorra, il luogo della sede presso la quale l'assicurazione è stata stipulata o la garanzia è stata concessa.
-